

#PREVENTIVO AVVOCATI: ANALISI DELL'ART. 13, CO. 5, L.P. e DIVERSE INTERPRETAZIONI

#MFnews #Avvocati #Preventivo



Diciamo subito che sono in **disaccordo** con l'interpretazione della norma di cui all'art. 13, co. 5, L.P. offerta dal CNF (Consiglio Nazionale Forense) nella Scheda Ufficio Studi n. 67 del 12 Ottobre 2017, interpretazione che ritengo errata, vessatoria e dannosa.

LEGGIAMO LA NORMA, OSSIA

L'ART. 13, COMMA 5, LEGGE 247/2012

"5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; (...) è altresì tenuto a **comunicare in forma scritta** a colui che conferisce l'incarico professionale la **prevedibile** misura del **costo della prestazione**, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

QUINDI LA NORMA:

- 1) Sancisce un obbligo di mera informativa circa il prevedibile costo della prestazione dell'avvocato
- 2) NON dispone alcuna vincolatività delle dichiarazioni rese dall'Avvocato (che sono un'informativa, sul prevedibile)
- 3) Ha ad oggetto il PREVEDIBILE COSTO DELLA PRESTAZIONE ovviamente dell'Avvocato (e di chi altri?)

SENONCHE' L'INTERPRETAZIONE OFFERTA DAL CNF NELLA SCHEDA DELL'UFFICIO STUDI N. 67 DEL 12.10.2017 E' BEN DIVERSA, COME EMERGE DAGLI STRALCI CHE NEL PROSIEGUO SI RIPORTANO.

"V. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E VINCOLATIVITA' DELLA PREVISIONE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE

Le voci di costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra **oneri (ad esempio, contributo unificato)**, **spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfetarie)** e compenso per

l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando - se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico - le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale. [...]

"Pertanto - **fermo restando che la comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di buona fede e correttezza** - l'avvocato dovrà, a garanzia della trasparenza della comunicazione nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune clausole che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle indicazioni di cui all'ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell'ammontare del compenso e delle spese necessarie per l'utile espletamento della pratica, fatti salvi l'informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l'avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio).

"Quali sono le indicazioni che è necessario fornire?"

Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfetarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando - se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico - le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.

UNA SIMILE INTERPRETAZIONE, AD AVVISO DELLA SCRIVENTE, OLTRE CHE ESSERE ASSOLUTAMENTE DISTANTE DAL DETTATO NORMATIVO, E' INACCETTABILE PERCHE' IMPONE ALL'AVVOCATO VESSAZIONI IMPOSSIBILE ED OBBLIGHI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA'.

VEDIAMO PERCHE'.

1) L'obbligo di informativa, abbiamo visto, riguarda il prevedibile costo della prestazione dell'Avvocato (né potrebbe essere diversamente). I costi del contributo unificato, dei diritti di notifica, dei diritti di cancelleria, imposta di registro, etc. NON riguardano la prestazione dell'avvocato, essendo invece oneri a carico della PARTE, peraltro stabiliti da normativa e regolamenti soggetti a modifica continua. Pare pertanto davvero vessatorio, iniquo e non conforme al dettato normativo, imporre all'Avvocato di dettagliare tutti tali costi, anche considerando che, alla luce della durata dei contenziosi, gli stessi non sarebbero nemmeno prevedibili.

2) La disposizione in esame impone un mero **obbligo di informativa**. NON impone (né potrebbe) alle parti di addivenire a pattuizione sul compenso professionale. Quindi, sempre ad avviso della scrivente, in alcun modo tale informativa potrà intendersi, di per sé, vincolante per le parti (né per l'Assistito, né per il professionista). Al più, in caso di difformità potrà valutarsi un qualche eventuale profilo di responsabilità professionale con tutte le conseguenze (tra cui, che sta a carico del danneggiato l'onere probatorio del danno nell'an e nel quantum, tanto per chiarire).

L'effetto vincolante potrà aversi solo laddove le parti avessero voluto non una mera informativa circa il costo prevedibile della prestazione professionale, ma una vera e propria pattuizione (contrattuale) sul compenso. In tal caso, tuttavia, la volontà negoziale delle parti dovrà risultare espressa o chiaramente desumibile, non potendo essere fatta discendere dall'art. 13, co. 5, l.p.

L'interpretazione offerta dal CNF pare essere ingiustificatamente vessatoria ed altresì pericolosa per il professionista. Ancor più laddove si consideri che addirittura par di intendere che il Consiglio Nazionale ritenga inclusi nel dovere di informativa anche i costi non riferibili alla prestazione dell'Avvocato, quali, ad esempio, contributo unificato, spese notifica (espressamente menzionati nella citata Scheda dell'Ufficio Studi).

Con il presente contributo, ci si augura che l'Ufficio Studi del CNF riveda URGENTEMENTE le proprie posizioni, nel senso di una lettura più fedele al disposto normativo, e più attenta a quanto realisticamente è ragionevole chiedere agli Avvocati.

Avv. Barbara Dalle Pezze

La Scheda Ufficio Studi n. 67 CNF del 12 Ottobre 2017 è scaricabile qui: <http://www.consiglionazionaleforense.it/documenti/20182/388820/oneri+e+obblighi+informativi.pdf/feb96a9-1ae2-4e47-b523-768404f25018>